

Caso n. 3 del 20.10.2021

Gruppo: De Salvo

Componenti del gruppo: Paola De Salvo, Matteo Avella, Pietro Fatone, Elisabetta Giurato

Discussione in aula: sì no

Soluzione del caso: Il nostro cliente potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto d'incendio in quanto accendendo un barbecue in campagna ne ha provocato uno che ha avvolto giacche, tovaglia ed erba, e si è avvicinato pericolosamente alle auto in sosta. In questo caso tuttavia non si applicherà la pena prevista per il reato di incendio ex art 423 c.p., perchè i delitti, se non è previsto esplicitamente nella norma, sono punibili solo qualora vi sia dolo. Arturito non ha certamente causato l'incendio intenzionalmente, essendo questo derivato da sua imprudenza e negligenza nel momento di accensione del fuoco. Dunque tale caso rientra nella fattispecie prevista dall'art 449 c.p. sui delitti colposi di danno, sicchè Arturito potrebbe essere punito con la reclusione da uno a cinque anni. La forte anticipazione della soglia del penalmente rilevante e la punibilità di tali condotte colpose vengono giustificate dalla natura plurioffensiva dei reati contro la pubblica incolumità, in grado di colpire sia la collettività che il singolo individuo, e dall'importanza del bene giuridico, individuato nella vita e nell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. Per la configurabilità del reato di incendio colposo, il giudice dovrà accertare che il fuoco provocato dall'imprudenza di Arturito fosse caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento, elementi evidentemente presenti nel caso concreto. In ogni caso tale fattispecie criminosa rientra nello schema dei reati di pericolo astratto, e quindi il giudice non dovrà accertare se, in concreto, sia sorto il pericolo per la pubblica incolumità, dovendo semplicemente verificare la conformità della fattispecie normativa, in questo caso il tipo incendio, all'evento che si è verificato in concreto; ricorrendo poi gli elementi richiesti, il pericolo è presunto dal legislatore. In dottrina si è sostenuto che le norme che configurano i reati di pericolo presunto o astratto si pongono in contrasto con i principi costituzionali di legalità e di necessaria offensività dell'illecito penale; difatti nel caso in cui vi sia un fatto astrattamente pericoloso, ma in concreto risultato inoffensivo, l'agente verrebbe punito sulla base di una mera "disobbedienza" ad un comando legislativo estremamente vago. Tuttavia è stato fatto notare, dalla dottrina, e questa impostazione è stata avallata dalla corte costituzionale, che la norma seleziona come penalmente rilevanti solo fatti concretamente pericolosi nel singolo caso, impiegando espressioni linguistiche di forte pregnanza semantica: ciò garantisce una saldatura tra il principio di materialità e quello di offensività del fatto, di modo che, in queste fattispecie, il pericolo risulta solo apparentemente astratto. Sarà poi compito del giudice, come anzidetto, accertare che i requisiti del fatto corrispondano agli indici di pericolosità contenuti nella norma.

Inoltre quando Arturito si trova di fronte a una persona in pericolo, dolosamente omette di prestargli assistenza nè si cura di darne avviso all'autorità, è quindi punibile per omissione di soccorso a norma dell'art. 593 del c.p. con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a €2.500. Nonostante la persona in pericolo si trovi all'interno di un auto, questo non è un caso di omissione di soccorso stradale ex art 189 del codice della strada poichè il nostro cliente non è stato coinvolto, nè tantomeno ha causato un incidente, diversamente si è imbattuto in un auto in pericolo di cadere in un precipizio. Se da tale omissione di Arturito è poi derivata una lesione per la persona in pericolo la pena sarà aumentata dal giudice fino a 1/3, se ne è derivata la sua morte la pena sarà raddoppiata. È questa un'ipotesi di reato omissivo proprio o puro, il quale consiste nel mancato adempimento di un'azione richiesta dalla legge. Ai fini dell'integrazione del reato di omissione di soccorso, è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico. Nell'ipotesi di specie prevista dal comma 2 dell'art. 593 c.p., il dolo consiste nella coscienza e volontà di omettere di prestare, nei confronti di una persona in pericolo, l'assistenza occorrente, o di darne immediato avviso all'Autorità, "pur rendendosi conto della necessità di fermarsi e offrire soccorso al guidatore, Arturito decide di proseguire il suo cammino".

